



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°
Scuole di specializzazione

PEC

Ai Rettori degli Atenei sedi delle
Scuole/Strutture di Medicina e Chirurgia

e, p.c. Al Presidente dell'OFMS

Al Presidente del CUN

Al Presidente dell'ANVUR

Al Presidente della CRUI

Al Direttore del CINECA

Al Direttore dell'AGENAS

Al Direttore generale per le professioni
sanitarie e delle Risorse umane del SSN
Ministero della Salute

Al Capo Gabinetto - MIUR

Al Capo Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca - MIUR

OGGETTO: Apertura della Banca Dati Offerta Formativa Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici - A.A. **2018-2019**.

Come noto, con decreto interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, sono stati approvati gli standard e i requisiti per ciascuna tipologia di Scuola di specializzazione nonché gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle singole Scuole di specializzazione di area sanitaria.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del D.I. n. 402/2017, gli standard, requisiti e indicatori hanno trovato applicazione dalla data di entrata in vigore del succitato decreto interministeriale e, quindi, già a partire dall'A.A. 2016/2017, nel corso del quale si è proceduto a sottoporre le istanze di accreditamento pervenute da codesti Atenei all'*iter* di accreditamento previsto ai sensi della normativa vigente.

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°

Scuole di specializzazione

Ciò posto, al fine di consentire le operazioni finalizzate all'accreditamento e, quindi, all'attivazione delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'A.A. 2018/2019, si comunica che la relativa Banca Dati sull'Offerta Formativa sarà disponibile per la compilazione da parte di codesti Atenei dal **25 febbraio** all'**11 marzo 2019**, collegandosi al seguente indirizzo **<https://offs.miur.it>** ed accedendo tramite le credenziali già in possesso di codesti spettabili Atenei.

Tenuto conto che nella presente tornata di accreditamento verrà utilizzata una Banca Dati delle strutture aggiornata da Agenas al 31/12/2017 ne consegue che codesti spettabili Atenei, fermo restando per le Scuole accreditate provvisoriamente il lasso temporale concesso nei rispettivi decreti per l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal decreto n. 402/2017, dovranno caricare *ex novo* i dati delle strutture e degli standard/requisiti per tutte le Scuole e, quindi, inviarli, tramite la suddetta piattaforma informatica, all'Osservatorio ed al MIUR per la conseguente valutazione.

A tal proposito si precisa che le strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private che dovranno essere selezionate dagli Atenei per la costruzione della rete formativa della Scuola di specializzazione sono già precaricate nella piattaforma informatica sulla base dell'anagrafica delle strutture fornita da AGENAS. Conseguentemente non è più prevista la possibilità di inserire manualmente UU.OO. afferenti alle discipline dell'area medica e chirurgica non presenti in Banca Dati. Pertanto, l'Ateneo che intenda inserire in Banca dati una U.O. non presente a sistema dovrà segnalarlo tempestivamente all'indirizzo offertaformativa@cineca.it, entro il **1 marzo 2019**, in modo da consentire al MIUR e al CINECA di effettuare le necessarie verifiche presso Agenas. Potrà, invece, procedersi all'inserimento manuale di Unità Operative afferenti all'area dei servizi.

Ai fini del raggiungimento degli standard assistenziali (volumi di ricoveri, interventi, etc.) viene data la possibilità agli Atenei di far convergere in Strutture Sovraordinate più Unità Operative Complesse o Unità Operative Semplici dipartimentali comprese in un'area omogenea dal punto di vista disciplinare e afferenti ad uno o più presidi ospedalieri della stessa Azienda Sanitaria. La Struttura Sovraordinata viene, quindi, intesa come aggregazione di più Unità Operative con riferimento ad uno o più presidi ospedalieri della stessa Azienda Sanitaria e non, invece a presidi ospedalieri di Aziende Sanitarie diverse. Il sistema consente di inserire più Unità Operative in una Sovrastruttura soltanto nel caso in cui le stesse Unità Operative afferiscano ad un unico presidio ospedaliero. Nel caso in cui, invece, le Unità Operative che convergono in una Struttura Sovraordinata afferiscano a più presidi ospedalieri, codesti Atenei dovranno segnalarlo all'Osservatorio nazionale nell'apposito spazio riservato alle "note di ateneo".

Si precisa che nella sezione degli standard assistenziali saranno già visibili per alcune voci i volumi delle prestazioni ricevuti da Agenas per ogni singola unità operativa ai quali codesti spettabili Atenei dovranno attenersi. A tal proposito, l'Ateneo che ravvisi uno scostamento e una difformità tra i dati dei volumi assistenziali in proprio possesso e i dati dei volumi assistenziali forniti da Agenas che sono immediatamente consultabili nella Banca Dati, potrà inserire i dati in proprio possesso ferma restando la necessità di procedere al contestuale caricamento a sistema del documento di budget o altro idoneo documento rilasciato dalla struttura ospedaliera, provvisto di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°
Scuole di specializzazione

firma e timbro del responsabile della stessa, che certifichi e attesti in modo inequivocabile i diversi dati dei volumi assistenziali in possesso dell'Ateneo e inseriti nella Banca Dati. Ciò al fine di consentire le opportune verifiche da parte dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica.

Resta fermo in ogni caso l'onere a carico di codesti Atenei di procedere, entro il **22 marzo 2019**, al caricamento delle convenzioni relative alle strutture oggetto di valutazione nell'apposita sezione della Banca dati.

Con tale modalità, dunque, codesti Atenei, ove lo riterranno, potranno procedere sin d'ora per le Scuole di specializzazione accreditate in via provvisoria, al caricamento delle eventuali modifiche degli Standard e dei Requisiti che siano intervenute ad oggi in coerenza con i piani di adeguamento a suo tempo già comunicati al Ministero e già valutati dall'Osservatorio nazionale.

Al riguardo si segnala che, al fine di consentire maggiore contezza in ordine agli aspetti di criticità che hanno portato all'accreditamento provvisorio, saranno visualizzabili nell'ambito della Banca Dati relativa all'aa. 2017/18 le valutazioni effettuate dall'Osservatorio sui diversi parametri e le relative motivazioni.

Si precisa inoltre che sarà possibile:

- 1) richiedere “nuove istituzioni” di Scuole di specializzazione che vengono pertanto sottoposte per la prima volta alla procedura di accreditamento ai sensi del D.I. n. 402/2017**
- 2) proporre nuovamente l'accreditamento delle Scuole di specializzazione che nelle precedenti tornate non sono state accreditate**

Per le Scuole di specializzazione accreditate in via definitiva ed in via provvisoria non sarà consentito presentare proposte di modifica di Ordinamento didattico rispetto a quello già valutato dal CUN e approvato dal Ministero.

Le richieste di approvazione dell'Ordinamento didattico del Corso per le Scuole di “nuova istituzione” e quelle eventualmente correlate alle Scuole di specializzazione non accreditate nelle precedenti tornate per le quali gli atenei intendono proporre una modifica di Ordinamento, verranno sottoposte anche al vaglio del CUN oltre che alle procedure di accreditamento previste dal D.I. n. 402/2017.

Si rammenta che, ai sensi del D.I. n. 402/2017, l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica proporrà ai competenti Ministeri l'accreditamento delle strutture da inserire nella rete formativa delle Scuole di specializzazione nonché la relativa approvazione di queste ultime solo laddove risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti di idoneità e agli indicatori di *performance*.

Appare necessario rammentare che in caso di mancato superamento della procedura di accreditamento da parte di alcune Scuole, queste ultime non saranno recuperate *ex post* dal MIUR mediante meccanismi di aggregazione con altre Scuole accreditate, in quanto l'aggregazione tra Scuole è un Istituto da intendersi ormai superato con l'entrata in vigore della nuova normativa.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°
Scuole di specializzazione

Eventuali accordi finalizzati alla istituzione e/o all'attivazione di Scuole da parte di un Ateneo in collaborazione con altri Atenei devono, pertanto, essere raggiunti dagli Atenei stessi preventivamente, portando dunque all'attenzione dell'Osservatorio e del MIUR un'unica proposta di accreditamento di una unica Scuola che avrà una rete formativa che coinvolgerà tutti gli Atenei raggruppati nell'accordo finalizzato all'attivazione della singola Scuola (Scuola che, in ogni caso, avrà una unica sede amministrativa corrispondente all'Ateneo che ne ha richiesto l'istituzione e/o l'attivazione ai sensi del ridetto comma 7 dell'art.3 del D.M. n.68/2015).

Si rammenta, infine, la necessità di ampliare le reti formative delle Scuole di specializzazione anche al fine di migliorare le capacità formative delle Scuole stesse in termini di capacità ricettiva.

L'invio informatizzato al Ministero, tramite Banca Dati, della documentazione per tutte le Scuole di specializzazione le cui schede vengano "chiusure" in via informatica da codesti Atenei sarà possibile mediante accesso nella sezione "Invio al MIUR", sia per quanto riguarda la proposizione di eventuali nuovi Ordinamenti didattici sia per quanto riguarda gli Standard e i Requisiti.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo del sito **offs.miur.it** si rimanda alle istruzioni tecniche disponibili per gli Atenei sul sito stesso nonché alle note ministeriali consultabili accedendo alla medesima piattaforma. In caso di necessità di segnalazioni o richieste di chiarimenti, si invita a contattare i riferimenti disponibili sulla piattaforma informatica.

Inoltre, si fa presente che, nell'ambito della predetta Banca Dati, al momento della chiusura delle schede verrà generato un documento che dovrà essere sottoscritto dal Rettore e caricato in formato .pdf nella stessa Banca Dati, a pena di irricevibilità dell'istanza. Tale modulo contiene l'istanza di valutazione delle singole Scuole, nonché l'attestazione della correttezza delle informazioni inserite e la relativa assunzione delle connesse responsabilità a carico dell'Ateneo. Lo stesso documento dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata dgsinfs@postacert.istruzione.it.

Si ricorda, in ogni caso che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 2 del D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, "*le Scuole di specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici, aventi sede presso le Università, devono afferire alle Facoltà/Scuole di Medicina e ai relativi Dipartimenti Universitari*". A tal proposito, il sistema non consentirà il caricamento di istanze di istituzione di Scuole di specializzazione che non afferiscano alle Facoltà/Scuole di Medicina e ai relativi Dipartimenti Universitari.

In ultimo, a seguito di sollecitazioni pervenute da parte di alcuni Atenei, appare necessario fornire i seguenti chiarimenti per ciò che concerne i **requisiti disciplinari**.

Come già in precedenza indicato, gli Atenei sono chiamati all'inserimento, nell'apposita area "Requisiti specifici" della singola Scuola, nella sezione denominata "Requisiti disciplinari", i nominativi dei docenti in servizio al 1° novembre 2019 in funzione dell'avvio dell'a.a. 2018/2019 delle scuole di specializzazione, con particolare riferimento:

- a) al nominativo del Professore universitario, appartenente al Settore scientifico-disciplinare di riferimento della singola tipologia di Scuola cui è attribuita la Direzione della Scuola stessa.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°
Scuole di specializzazione

A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del D.I. n. 68/2015 *“la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa, mentre nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa”*.

- b) ai nominativi dei docenti universitari impegnati nella Scuola e i relativi settori scientifico-disciplinari di inquadramento, relativamente ai soli settori scientifico-disciplinari obbligatori ed irrinunciabili previsti nell'allegato 2 del decreto interministeriale n. 402/2017 nella scheda dei Requisiti disciplinari di ogni rispettiva Scuola di Specializzazione.

A tale proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.I. n. 68/2015 il corpo docente delle Scuole di specializzazione deve essere costituito da Professori di ruolo di prima e seconda fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture extra universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola.

L'art. 4, comma 2 del medesimo decreto prevede che *“il corpo docente deve comprendere, di norma, almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.”*

A tal proposito si ricorda che, in virtù dell'intervenuta emanazione del D.I. n. 402/2017, ed in particolare dell'art. 8, co. 2, alle Scuole accreditate in via provvisoria è stato sostanzialmente concesso, per l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di *performance* richiesti dal decreto n. 402/2017 (ivi compresi i Requisiti di docenza di cui al D.I. n. 68/2015), un periodo di adeguamento di durata pari ad un massimo di due anni decorrenti dalla data in cui sono state accreditate provvisoriamente.

Si rammenta, inoltre, quanto previsto nella nota prot. 12763 del 20/04/2018 in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti disciplinari e del corpo docente della Scuola di specializzazione, tenuto conto non già del solo Ateneo presso cui la Scuola è istituita ma anche di tutti gli altri Atenei coinvolti nella rete formativa e quindi con riferimento alla rete formativa intesa nel suo complesso. A tal proposito, al fine di consentire a codesti Atenei di sottoporre a valutazione un unico corpo docente, costituito dall'insieme dei docenti del settore scientifico - disciplinare delle Università firmatarie dell'accordo di collaborazione, si comunica che è disponibile una specifica funzionalità nella Banca dati dell'Offerta formativa delle Scuole di specializzazione che consente agli Atenei interessati, di inserire come docenti della propria Scuola anche personale in servizio presso uno o più degli Atenei facenti parte della rete formativa della Scuola.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°
Scuole di specializzazione

Si comunica, inoltre che, a seguito di specifica richiesta pervenuta dalla CRUI con nota del 20 febbraio 2019 ed accolta dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica in data 22 febbraio 2019, lo scrivente Ministero ritiene di poter accogliere l'indicazione ivi contenuta di consentire la valutazione, all'interno del requisito di necessaria presenza all'interno del corpo docente di almeno due professori di ruolo dell'SSD specifico della tipologia di scuola, anche dei ricercatori di tipo b purché gli stessi siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, così come visualizzato in Banca Dati, e abbiano ottenuto la valutazione positiva dell'ateneo, da caricarsi in Banca Dati, ai fini dell'inquadramento come professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

- c) all'indicazione dei docenti a contratto, già in essere, impegnati nelle attività della Scuola, indicando, laddove possibile, l'inquadramento in specifici SSD.

Ai fini della compilazione si ricorda che sarà necessario selezionare la specifica Scuola di specializzazione, inserire il nominativo del Direttore o del Docente proponente, quest'ultimo per le scuole di nuova istituzione, e dei docenti e quindi procedere con la chiusura della scheda di ogni Scuola, chiusura necessaria per l'invio dei suddetti dati al Ministero.

Si precisa che l'inserimento di tutte le suddette informazioni in modo completo ed esaustivo per tutte le Scuole di specializzazione rappresenta un elemento indispensabile ai fini della loro eventuale attivazione.

Si informano, infine, codeste Università, che terminate le operazioni di caricamento dei dati, l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica procederà alla verifica degli Standard, dei Requisiti e degli indicatori di *performance* di attività formativa e assistenziale di cui all'allegato 4 del D.I. n. 402/2017 sulla base delle informazioni fornite dalle due Agenzie nazionali in indirizzo, ovvero ANVUR e AGENAS, ciascuna per la rispettiva competenza, le quali, dopo aver proceduto alle verifiche di competenza, caricheranno per il tramite del CINECA le corrispondenti informazioni in Banca Dati ai fini della successiva valutazione ad opera dell'Osservatorio nazionale.

In ultimo si comunica che è in corso di perfezionamento un provvedimento con il quale alla luce della criticità emerse con l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 399, della legge n. 145/2018 (che dispone che gli Atenei, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite all'anno 2019, non possano effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza anteriore al 1° dicembre 2019), si intende procedere ad una proroga di un anno del termine, concesso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto n. 402/2017, alle Scuole di specializzazione che, ad esito delle precedenti tornate di accreditamento per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018, sono state accreditate in via provvisoria fino all'A.A. 2017/2018 **per mancanza dei requisiti di docenza** di cui all'articolo 4, comma 2 del D.M. 68/2015 e all'articolo 3 del decreto n. 402/2017 e relativo Allegato 2. Si è, infatti, ritenuto che la richiamata disposizione influisca in modo rilevante sulla possibilità per i medesimi Atenei di portare a termine, in tempi utili rispetto all'imminente tornata di accreditamento delle Scuole di specializzazione per l'A.A. 2018/2019, le procedure di assunzione necessarie a consentire il raggiungimento dell'anzidetto requisito di docenza. Va precisato, tuttavia,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°

Scuole di specializzazione

che le anzidette Scuole potranno avvalersi di tale proroga solo a condizione che l'Ateneo presso cui insistono dimostri, alla data di chiusura delle procedure di accreditamento relative all'A.A. 2018/2019, di avere adottato le deliberazioni finalizzate all'avvio delle procedure di reclutamento necessarie al raggiungimento dei predetti requisiti di docenza nell'A.A. 2018/2019 di riferimento delle Scuole di specializzazione.

Al fine, dunque, di consentire all'Osservatorio di verificare la richiamata condizione la Banca Dati prevedrà una finestra apposita tramite la quale caricare le suddette deliberazioni (a titolo esemplificativo : Delibera Dipartimento su chiamata del candidato vincitore, o delibere CdA su data di presa servizio, o pubblicazione bando già emanato, o delibera CdA di approvazione dell'emanazione bando, o delibera Dipartimento di proposta di attivazione del concorso, etc.)

Si comunica, infine, che in data

5 marzo 2018

Sala Riunioni MIUR (primo piano)

via Carcani 61 - Roma

si svolgerà, alla presenza di alcuni componenti dell'OFMS, un incontro con tutti i Referenti di Ateneo finalizzato ad analizzare le modalità di compilazione della Banca Dati e le eventuali criticità riscontrate nelle prime fasi di compilazione. A tale incontro prenderanno parte anche i rappresentanti del CINECA preposti alla Banca dati. Si pregano codesti spettabili Atenei a fare in modo che sia garantita la massima partecipazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Letizia Melina)